



Bundesamt für Justiz
Office fédéral de la justice
Ufficio federale di giustizia
Uffizi federal da la giustia

INTER – Servizio di protezione internazionale di
minori

Autorità centrale in materia di adozioni internazionali

3003 Bern,
3003 Berne,
3003 Berna.

17 agosto 2004

☎ +41 31 - 323 41 32
Fax +41 31 - 322 78 64

Ihr Zeichen
Votre signe
vostro segno
Voss sign

Ihre Nachricht vom
Votre communication du
Vostra comunicazione del
Vossa comunicaziun dals

In der Antwort anzugeben
A rappeler dans la réponse
Ripeterlo nella risposta
D'inditgar en la resposta

IA 129 / UD

Alle Autorità centrali cantonali in materia di
adozione e agli uffici di collocamento in
vista d'adozione autorizzati

Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

Istruzione sulla trasmissione e ricezione degli incartamenti relativi ad adozioni nei rapporti con le Autorità centrali straniere per il tramite degli uffici di collocamento autorizzati

Gentili Signore, egregi Signori,

la trasmissione di incartamenti relativi ad adozioni secondo la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA; RS 0.211.221.31) compete conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge federale relativa alla CAA (LF-CAA, RS 211.221.31) all'Autorità centrale della Confederazione, nella misura in cui non abbia delegato queste funzioni alle Autorità centrali cantonali.

La pratica ha dimostrato che per le autorità centrali della Confederazione e dei Cantoni interessati vi è un dispendio amministrativo ulteriore non giustificato, segnatamente quando è coinvolto un ufficio di collocamento in vista d'adozione autorizzato in Svizzera.

In accordo con le Autorità centrali dei Cantoni e in seguito alla loro richiesta di fissare una procedura unitaria e praticabile nonché in base all'intesa raggiunta con gli uffici di collocamento in occasione dell'incontro del 10 maggio 2004 a Berna, l'Autorità centrale della Confederazione ha deciso di istituire il seguente iter al momento della trasmissione di incartamenti sui futuri genitori adottivi nell'ambito delle procedure eseguite secondo la Convenzione dell'Aia:

1. L'Autorità centrale del Cantone rilascia un'autorizzazione d'affiliazione provvisoria in vista dell'accoglienza del minore.
2. Se i futuri genitori adottivi si sono rivolti a un ufficio di collocamento autorizzato, quest'ultimo allestisce l'incartamento secondo le esigenze del rispettivo Paese d'origine del minore .
3. Non appena completato l'incartamento, l'ufficio di collocamento in vista d'adozione ne invia una copia all'Autorità centrale del Cantone e una copia all'Autorità centrale della Confederazione.
4. Se necessario, l'Autorità centrale della Confederazione redige una lettera d'accompagnamento all'attenzione dell'ufficio di collocamento in vista dell'inoltro dell'incartamento all'Autorità centrale straniera.
5. L'ufficio di collocamento traduce l'incartamento sui futuri genitori adottivi e lo inoltra all'Autorità centrale straniera o all'autorità incaricata da quest'ultima di detti compiti.
6. Non appena ricevuta la proposta all'adozione di un minore, l'ufficio di collocamento sottopone l'incartamento relativo al minore, traduzione inclusa, all'Autorità centrale cantonale competente e una copia dell'incartamento all'Autorità centrale della Confederazione (la traduzione dell'incartamento del minore deve rispettare gli stessi standard della traduzione dell'incartamento dei genitori).
7. L'Autorità centrale cantonale decide, in applicazione dell'articolo 7 capoverso 1 della LF-CAA, sulla continuazione della procedura in base all'incartamento del minore inoltrato (decisione di compatibilità); l'Autorità centrale cantonale notifica la decisione ai futuri genitori adottivi e all'Autorità centrale della Confederazione.
8. L'ufficio di collocamento provvede alla traduzione della decisione e la inoltra all'autorità straniera competente.
9. a) Se i genitori adottivi sono svizzeri: l'Autorità centrale della Confederazione autorizza la rappresentanza svizzera all'estero competente a rilasciare un lasciapassare.
b) Se i genitori adottivi sono stranieri o l'adozione ha luogo solo dopo l'entrata in Svizzera: l'ufficio cantonale degli stranieri autorizza la rappresentanza svizzera competente a rilasciare un visto.
10. Se l'adozione è pronunciata all'estero, l'ufficio di collocamento s'incarica di ottenere il certificato di adozione (art. 23 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia), affinché l'adozione possa essere riconosciuta in Svizzera.

Questa procedura non esonera le autorità centrali dai loro compiti di controllo degli incartamenti dei genitori e dei minori.

L'Autorità centrale della Confederazione può, in qualsiasi momento, perfezionare, cambiare o sospendere la procedura per tutti o singoli uffici di collocamento. In casi speciali e previa esplicita autorizzazione dell'Autorità centrale della Confederazione è possibile derogare a tale procedura. In tale contesto è indispensabile una buona comunicazione tra l'Autorità centrale cantonale competente e l'ufficio di collocamento.

Questa procedura vale soltanto per gli uffici di collocamento autorizzati dalla Confederazione che collaborano con uno Stato contraente della CAA. In

particolare non è applicabile, quando i genitori candidati all'adozione non si sono rivolti a un ufficio di collocamento autorizzato.

Distinti saluti

Ufficio federale di giustizia

Il direttore:

prof. dr. Heinrich Koller